



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
AOO Politiche

Protocollo 0001748 del 12/03/2014
UOR: Uff2
UOR-CC:
T. 0264/0239



0001748 120314

Roma, data del protocollo

Alla NAGA – Associazione Volontaria di Assistenza Socio – Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti – Coordinamento Area Legale
Via Zamenhof, 7/A
20136 MILANO

Alla c.a. della [REDACTED]
[REDACTED]

Oggetto: Emersione dal lavoro irregolare - art. 5, comma 11 bis D. Lgs. n.109/12.

Di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, si fa presente che l'Avvocatura Generale dello Stato interpellata, come in precedenza riferito, in merito alla corretta interpretazione da fornire al comma 11 bis in oggetto, ha ritenuto inderogabili i presupposti prescritti dalla norma, affermando, alla luce di una interpretazione letterale del testo di legge, la relativa impossibilità di estensione al di fuori di quanto espressamente ivi indicato.

Alla luce del predetto autorevole parere ed in assenza di significative pronunce giurisprudenziali sull'argomento, ne deriva, quindi, come già precisato con circolare ministeriale n. 4417 del 10.07.2013, che, nelle ipotesi di rigetto per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, di cui al comma 11 bis dell'art. 5 del D. Lgs. 109/2012, il lavoratore potrà ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora sia verificato il pagamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo pari ad almeno sei mesi (comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 109/2012), oltre che il pagamento del contributo forfetario di 1000 euro e l'attestazione della presenza sul territorio nazionale, almeno dal 31.12.2011 o precedentemente, rilasciata da un organismo pubblico.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Malandrino)